

IL MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE NEI TESTI DEL VATICANO II

SOMMARIO: 1. I LAVORI DELLE COMMISSIONI PREPARATORIE – 1.1. *La commissione* De disciplina sacramentorum – 1.2. *La commissione* De Ecclesiis orientalibus – 1.3. *La commissione* De sacra Liturgia – 1.4. *Uno sguardo di sintesi* – 2. LUMEN GENTIUM 26 – 3. ORIENTALIUM ECCLESiarUM 13-14.

La novità più significativa che il Vaticano II introduce in tema di confermazione è certamente costituita dall'affermazione di SC 71, relativa all'«intima connexio» di questo sacramento con tutta l'iniziazione cristiana. Di fatto, questo richiamo «ha avuto, tra gli altri, anche l'effetto di favorire e incrementare il ministero dei preti, visto che quell'«intima connexio» poteva essere espressa e significata anche grazie all'unicità del ministro»⁽¹⁾; c'è addirittura chi sostiene che, all'origine del riconoscimento dei vescovi come «ministri originari [e non ordinari] della confermazione» (LG 26), starebbe la volontà di mettere in luce l'unità dei tre sacramenti dell'iniziazione; l'intento del concilio sarebbe cioè quello «di ritrovare la dinamica dell'iniziazione» e, a tal fine, si è disposti anche «ad autorizzare i preti a confermare, dal momento che l'assenza del vescovo fu e resta la causa principale di dissociazione tra battesimo e confermazione»⁽²⁾. Da parte nostra,

* Per le sigle di riviste, collane, dizionari..., rimandiamo a *Theologische Realenzyklopädie. Abkürzungsverzeichnis*, zusammengestellt von S.M. SCHWERTNER, W. De Gruyter, Berlin - New York, 1994 [¹1976].

(1) C. FABRIS, *Il presbitero ministro della cresima? Studio giuridico teologico pastorale* (= Caro Salutis Cardo 11), Messaggero - Abbazia di S. Giustina, Padova, 1997, 320-321; cf anche *ivi*, 183.

(2) «Le but de cette affirmation n'est pas d'abord de permettre à des prêtres de confirmer. Il est plutôt de mettre en relief, et en pratique, l'unité des trois sacrements de l'initiation. La visée du concile est de retrouver la dynamique de l'initiation, quitte à autoriser des prêtres à confirmer puisque l'absence de l'évêque fut et reste

ci proponiamo di verificare la pertinenza di queste affermazioni, considerando più da vicino sia il testo di LG 26, sia i nn° 13 e 14 del *Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis*, che riprendono la medesima problematica; all'esame di questi passi conciliari, premettiamo alcune indicazioni relative ai lavori svolti da quelle commissioni che, nella fase di preparazione del concilio (1960-1962), avevano messo a tema la questione del ministro della confermazione ⁽³⁾.

1. I LAVORI DELLE COMMISSIONI PREPARATORIE

1.1. *La commissione De disciplina sacramentorum*

Nel periodo preparatorio, il tema dei sacramenti è studiato, oltre che da una sottocommissione della commissione liturgica, anche da una specifica commissione *De disciplina sacramentorum*, presieduta dal card. B. Aloisi-Masella, con R. Bigador come segretario; tra questa commissione e quella liturgica non pare vi sia stato alcun rapporto. La commissione sulla disciplina dei sacramenti affronta temi di carattere prevalentemente pratico, in una prospettiva piuttosto frammentaria e rubricistica: si limita cioè a proporre riforme di tipo strettamente tecnico e giuridico, dando per presupposta l'assunzione dell'impianto teologico consueto. Questa impostazione è evidente anche nel breve schema *De sacramento confirmationis*, il quale, peraltro, non arriverà al Concilio; ⁽⁴⁾ il testo è diviso in tre capitoli, che trattano le questioni

la cause principale de dissociation entre baptême et confirmation»: P. DE CLERCK, *L'initiation chrétienne: une notion bouleversante*, «Célébrer» 250 (1995) 4-10: 6.

(3) Già nell'ambito dei *vota*, pervenuti nel corso della fase antepreparatoria (1959-1960), delle 55 proposizioni sul tema del ministro, 11 riguardavano la facoltà di delega e 44 la questione del ministro straordinario: *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series I (antepreparatoria). Appendix voluminis II/2*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1961, 32-40. Per quanto riguarda le commissioni preparatorie, i risultati del loro lavoro sono raccolti in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (praeparatoria)*, editi dalla Tipografia Poliglotta Vaticana (Typis Polyglottis Vaticanis): vol. I: *Acta Summi Pontificis Ioannis XXIII*, 1964; vol. II: *Acta Commissionis Centralis Praeparatoriae Concilii Oecumenici Vaticani II* (partes I-IV), 1965-1968; vol. III: *Acta Commissionum et Secretariatuum Praeparatoriorum Concilii Oecumenici Vaticani II* (partes I-II), 1969; vol. IV: *Acta Subcommissionum Commissionis Centralis Praeparatoriae Concilii Oecumenici Vaticani II* (partes I-III), 1988-1995. Citeremo questi volumi con la sigla *ADoc s. II*, seguita dall'indicazione del volume in cifre romane e della parte in cifre arabe [es: *ADoc s. II, II/1* = *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (praeparatoria)*, vol. II: *Acta Commissionis Centralis Praeparatoriae Concilii Oecumenici Vaticani II*, pars I].

(4) Dei 10 schemi preparati dalla commissione (*De sacramento confirmationis*; *De sacramento poenitentiae*; *De sacramento ordinis*; *De impedimentis ad*

legate rispettivamente al ministro, all'età e ai padrini di questo sacramento. Per quanto riguarda il ministro, mentre si ribadisce il dettato tridentino, secondo cui «ministro ordinario» della confermazione è «solo il vescovo» ⁽⁵⁾, viene ulteriormente allargata la possibilità che questo sacramento sia conferito da un ministro straordinario ⁽⁶⁾.

Il testo, approvato nella sessione generale della commissione *De disciplina Sacramentorum* (24 febbraio - 4 marzo 1961), viene esaminato e discusso dalla commissione centrale il 16 gennaio 1962 ⁽⁷⁾; se molte sono le osservazioni che riguardano il tema dell'estensione del ministro straordinario, l'intervento più radicale è quello del Patriarca di Antiochia dei Melchiti, Massimo IV Saigh, secondo il quale la prospettiva teologica complessiva dello schema è troppo esclusivamente latina. Per ciò che concerne specificamente la questione del ministro, la terminologia tridentina che parla di «minister ordinarius», per quanto «non inammissibile», presenta il grave inconveniente di ricalcare troppo da vicino l'uso occidentale, nel quale il vescovo è di fatto colui che ordinariamente conferisce il sacramento; tale modo di esprimersi risulta però meno felice in relazione alla prassi orientale, nella quale è il prete che normalmente conferma subito dopo aver battezzato: per questo Massimo IV propone la dizione secondo cui il

matrimonium; De matrimoniis mixtis; De consensu matrimoniali; De forma celebrationis matrimonii; De processu matrimoniali; De praeparatione ad matrimonium; De sacerdotibus lapsis), solo i sei relativi al matrimonio verranno presentati al Concilio, raggruppati in un unico *Schema decreti de matrimoniis sacramento*: V. CARBONE, *Gli Schemi preparatori del Concilio Ecumenico Vaticano II*, ME 96 (1971) 51-86: 60-61. Lo schema *De sacramento confirmationis* si trova in *ADoc. s. II, III/1*, 499-501.

(5) «Communis omnium mater Catholica Ecclesia, sanctificationis filiorum suorum et perfectionis cupida, Sacramentum Confirmationis, in quo Spiritus sanctus datur "ad robur spiritualis pugnae" et promovetur homo "ad perfectionem spiritualis aetatis" (S. THOMAS, *S. Th.*, III, q. 72, aa. 8, 9), omnibus fidelibus exhibere curavit, ut in praesenti peregrinatione gratiae augmentum fideique confessionis virtutem habeant, et in coelesti patria maius assequantur gloriae incrementum (*Catechismus Romanus*, P. II, n. 17). Sacrum Tridentinum Concilium (sess. VII, *de sacr. confirmationis*, can. 3) declaravit ministrum ordinarium huius administrandi Sacramenti esse solum Episcopum; quod haec quoque Oecumenica Synodus iterum declarat ac definit: *ADoc. s. II, III/1*, 499.

(6) A questo testo si avvicina molto quello preparato dalla commissione *De missionibus*. *ADoc. s. II, III/2*, 274-275. Proprio per il suo evidente parallelismo con lo schema della commissione *De disciplina sacramentorum*, la commissione centrale deciderà di non includerlo nel progetto di documento da presentare in concilio.

(7) *ADoc. s. II, III/2*, 96-116; le pp. 96-99 riportano il testo della commissione *De disciplina sacramentorum*. Su 58 presenti, si registrano solo 5 *placet*, a fronte dei 52 *placet iuxta modum* e dell'unico *non placet* del card. A. Jullien, secondo il quale le questioni relative alla confermazione vanno rimesse alla commissione per il CJC della Chiesa latina.

vescovo è «minister genuinus vel originalis» della confermazione e, nel contempo, precisa che il potere di confermare, proprio dei preti orientali, non deriva in alcun modo da una concessione del Papa ⁽⁸⁾.

1.2. *La commissione De Ecclesiis orientalibus*

Presieduta dal card. Amleto G. Cicognani, con A. Welykyi come segretario, la commissione *De Ecclesiis orientalibus* è composta da prelati che rappresentano quasi tutte le chiese orientali in comunione con Roma e da esperti, tra i quali spiccano i professori del Pontificio Istituto Orientale. Nel quadro degli schemi elaborati da questa commissione ⁽⁹⁾, quello che tratta *De Ecclesiae sacramentis* viene approvato a maggioranza nella sessione plenaria XXII del 26 aprile 1961; per ciò che concerne la confermazione, il testo si limita ad affrontare la questione del ministro, che è oggetto di divergenze tra la Chiesa latina e le Chiese orientali. Il capitolo in questione, intitolato appunto «De ministro sacramenti S. Chrismatis», si apre offrendo uno *status quaestionis* del problema in questi termini:

«Sancta Mater Ecclesia... nihil umquam omisit, ut Christifideles sacro Baptismatis lavacro regenerati, gratia Sacramenti Chrismatis roborentur, qua idonei ad pugnam adversus animae hostes effecti, victoriam reportarent et aeternam salutem assequerentur. Quare, quamvis Episcopus isque solus sit minister ordinarius huius Sacramenti (...), notum tamen est in Orientis partibus ab antiquo praxim invaluisse, ut, Apostolica Sede annuente, etiam simplices presbyteri Chrismate per Episcopum confecto, hoc Sacramentum in collatione Baptismi suis fidelibus ministrarent, adhuc et ministrent» ⁽¹⁰⁾.

(8) *ADoc s. II, II/2*, 106.

(9) *De ritibus in Ecclesia; De patriarchis orientalibus; de communicatione in sacris cum christianis orientalibus non catholicis; De usu linguarum vernacularum in liturgiis; De Ecclesiae sacramentis; De Ecclesiae praeceptis; De facultatibus episcoporum; De catechismo et catechetica institutione; De kalendario perpetuo et celebratione paschatis; De officio divino ecclesiarum orientalium; De Ecclesiae unitate: «ut omnes unum sint»*. V. CARBONE, *Gli schemi preparatori*, 62-63.

(10) *De Ecclesiae sacramentis. I. De ministro sacramenti S. Chrismatis*, in *ADoc s. II, III/2*, 201-202: 201. Poco sotto si afferma: «Haec Sancta Synodus maxime exoptat, ut Christifideles hoc Sacramentum a Christo Domino nostro institutum magni aestiment omnesque, quantum fieri possit, eiusdem gratia muniantur, qua roborati et signati, uti milites boni pro fide, in aedificationem Corporis Christi, nostris praesertim temporibus audacter decertare valeant omniaque maligni tela ignea extinguere», *ivi*. Benché la presentazione degli effetti della confermazione rispecchi fondamentalmente una visione occidentale del sacramento, Zerndl individua uno sforzo di attenzione all'Oriente nell'introduzione dei riferimenti alla salvezza eterna e alla vittoria sul maligno: J. ZERNDL, *Die Theologie der Firmung in der Vorbereitung*

La prassi orientale, documentata dalle testimonianze dei Padri e confermata a più riprese dai Pontefici romani, viene approvata; d'altra parte, però, si ribadisce il fatto che i presbiteri cui è accordata la facoltà di confermare agiscono come ministri straordinari, dal momento che «il vescovo è il solo ministro ordinario del sacramento del crisma»; sulla base di questi presupposti, lo schema definisce le modalità concrete dell'esercizio di tale facoltà ⁽¹¹⁾.

Il 19 gennaio 1962 lo schema viene esaminato dalla Commissione centrale. Nella sua presentazione, il card. A.G. Cicognani ricorda l'antichissima consuetudine delle Chiese orientali, in forza della quale il sacramento del S. Crisma è dato subito dopo il battesimo, per cui il presbitero è divenuto ministro anche di questo sacramento; precisa inoltre che questa disciplina è tuttora in vigore presso i cattolici orientali, salvo che presso i Maroniti, gli Etiopi ed i Malabarici, che seguono l'uso della Chiesa latina. In questo quadro, lo schema proposto ha lo scopo di eliminare i dubbi relativi proprio alla questione del ministro ⁽¹²⁾. Il dibattito su questo tema si polarizza soprattutto attorno ad un ulteriore intervento di Massimo IV, che riprende quanto aveva detto nella sessione del 16 gennaio. Ancora una volta, il Patriarca melchita esprime il proprio dissenso nei confronti di un'impostazione che rivela la propria unilaterale dipendenza nei confronti della riflessione teologica occidentale. Un'impostazione di questo tipo misconosce l'uso orientale, il quale, oltretutto, «resta più fedele alla tradizione antica che considerava la crismazione come facente parte integrante dei tre sacramenti dell'«iniziazione cristiana». Seguendo questa tradizione, l'Oriente ortodosso continua a conferire questi tre sacramenti: Battesimo, Crismazione, Eucaristia, non solo agli adulti, ma anche ai bambini». Per tener conto di questa prospettiva e per adeguare il tenore della premessa dottrinale a quanto espresso nei canoni disciplinari successivi, Massimo IV propone di «presentare la crismazione

und in den Akten des Zweiten Vatikanischen Konzils. «Sacramento confirmationis perfectius Ecclesiae vinculantur tamquam veri Christi testes» (LG 11) (= KKTS 49), Paderborn, Verlag Bonifatius, 1986 [lo citeremo con la sigla ZERNDL], 71. 72.

(11) «I. Episcopus est solus minister ordinarius Sacramenti Chrismatis (...). II. Iuxta traditionalem disciplinam orientalem, presbyter etiam illud administrat, chrismate ab Episcopo benedicto (...). III. Presbyter orientalis hoc sacramentum Chrismatis omnibus fidelibus cuiusvis ritus, latino haud excluso, valide confert (...). IV. Presbyter latinus, qui indulto vel facultate hoc Sacramentum conferendi gaudet, etiam fidelibus cuiusvis ritus orientalis illud valide administrat (...). V. Presbyter orientalis, nisi iure particulari aliud caveatur, Sacramentum Chrismatis una cum Baptismo conferat (...). VI. Separatim a Baptismo, Chrismatis Sacramentum ne administretur nisi de mandato Hierarchae loci (...). VII. In periculo mortis, presbyter cuiusvis ritus orientalis facultate gaudet administrandi Chrismatis Sacramentum fidelibus cuiusvis ritus, latino haud excluso, sive cum Baptismo, sive etiam separatim (...)», *ADoc s. II, III/2*, 202.

(12) Card. A.G. CICOGNANI: *ADoc s. II, II/2*, 264-265: 264.

come un sacramento il cui scopo è conferire al battezzato la pienezza dei doni dello Spirito santo, tra i quali naturalmente c'è il dono della forza» (13).

Per quanto riguarda più precisamente il ruolo del vescovo come ministro «ordinario» della confermazione, Massimo IV, pur condividendo la dottrina espressa da questa formula, propone di introdurne una più adeguata anche alla prassi orientale, che ordinariamente prevede il conferimento del s. crisma da parte del presbitero, il quale, di fatto, non può essere considerato come ministro straordinario: «È vero che ministro ordinario non vuole necessariamente dire ministro che ordinariamente conferisce questo sacramento. Ma allora perché non trovare un'espressione meno equivoca e dire... ministro primario, primitivo, autentico, di diritto proprio...?» (14). In secondo luogo, il Patriarca melchita rettifica l'espressione secondo cui la prassi orientale relativa al ministro si è diffusa «apostolica Sede annuente»: un'affermazione di questo genere non ha alcun fondamento storico, dal momento che, solo in seguito alle deduzioni dei teologi e canonisti occidentali dell'epoca moderna, si è cominciato a ritenere che i preti orientali confermassero in virtù di poteri speciali ad essi conferiti dalla Sede Apostolica. La maggioranza degli interventi chiede si tenga conto delle osservazioni di Massimo IV e la discussione sullo schema aiuta i membri della Commissione centrale a prendere coscienza del fatto che gli schemi sono generalmente redatti in una prospettiva troppo unilateralmente occidentale, mentre occorre tener conto anche delle diversità liturgiche, disciplinari e teologiche, proprie delle Chiese cattoliche orientali.

(13) «L'usage oriental reste plus fidèle à la tradition antique qui considérait la chrismation comme faisant partie intégrante des trois sacrements de "l'initiation chrétienne". Suivant cette tradition, l'Orient orthodoxe continue à conférer à la fois ces trois sacrements: Baptême, Chrismation et Eucharistie, non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants. Dans cette perspective, l'exposé du préambule n'est plus adapté aux canons disciplinaires qui suivent. Mieux vaut présenter la chrismation comme un sacrement dont le but est de conférer au baptisé la plénitude des dons du Saint-Esprit, parmi lesquels il y a naturellement le don de force»: MASSIMO IV SAIGH, *ADoc s. II, II/2*, 269-272: 269.

(14) *Ivi*, 270. La proposta di usare la dizione «minister primarius» – già avanzata nell'intervento del 16 gennaio – è condivisa anche dai cardinali E. RUFFINI (Palermo) e A.G. CICOGNANI, *ivi*, 266 e 275.

1.3. *La commissione De sacra Liturgia*

La commissione liturgica, presieduta dal card. Gaetano Cicognani, con A. Bugnini come segretario, è caratterizzata dalla partecipazione di alcune tra le figure più significative del movimento liturgico, il che contribuisce a far sì che le diverse proposte di riforma abbiano alla base un consistente lavoro di ricerca storica. Ciò contribuisce a spiegare la relativa rapidità con cui viene elaborato lo schema sulla liturgia, approvato all'unanimità, nel corso della terza sessione plenaria della commissione, nel gennaio 1962; il card. G. Cicognani lo firma il 1° febbraio, quattro giorni prima della sua morte. Lo schema si articola in otto capitoli, preceduti da un'introduzione⁽¹⁵⁾; nell'ambito del cap. III, dedicato ai sacramenti e ai sacramentali, troviamo la sezione *De sacramentis initiationis christianae*, a sua volta caratterizzata da una triplice scansione: *De initiatione christiana in genere* (nn° 49-50), *De baptismo* (nn° 51-56), *De confirmatione* (n° 57)⁽¹⁶⁾; ogni paragrafo è corredato da una *Declaratio*, che per sé non fa parte del testo destinato al concilio, ma è aggiunta per fornire ai membri della commissione centrale più ampie spiegazioni sui punti trattati.

Introducendo la serie di indicazioni relative al battesimo, il n° 51 chiede che il rito del battesimo degli adulti venga rivisto, tenendo conto delle scelte fatte in tema di restaurazione del catecumenato: in questo quadro, la corrispondente dichiarazione domanda, tra l'altro, che il presbitero che battezza un adulto abbia dal vescovo il mandato di amministrare al neofita anche la confermazione, in modo che «subito si abbia l'iniziazione cristiana completa dell'adulto»⁽¹⁷⁾. Quando il 29 marzo 1962 lo schema liturgico viene discusso dalla commissione centrale, la maggior parte delle critiche si appunta proprio sulla possibilità che sia un presbitero ad amministrare la confermazione: molti membri della commissione, infatti, ritengono che la presenza del vescovo esprima meglio il legame della confermazione con l'apostolato e richiami l'unità della Chiesa sotto la guida del vescovo⁽¹⁸⁾. Piuttosto

(15) *Prooemium*; I. *De principiis generalibus ad S. Liturgiam instaurandam atque fovendam*; II. *De sacrosancto Eucharistiae Mysterio*; III. *De sacramentis et sacramentalibus*; IV. *De officio divino*; V. *De anno liturgico*; VI. *De sacra suppellectile*; VII. *De musica sacra*; VIII. *De arte sacra*: ADoc s. II, III/3, 9-68.

(16) *Ivi*, 38-42.

(17) «¶ Sacerdos qui adultum baptizat possit etiam, de mandato Episcopi, neophyto Confirmationem conferre, ut completa initiatio christiana adulti statim habeatur», *ivi*, 40.

(18) «De confirmatione a sacerdote conferenda, dubium oritur circa valorem pastorem. Neophyti sine dubio aliquid reale lucratur eo quod Episcopus potius quam sacerdos confirmationem confert. Melius vident dignitatem sacramenti et connexionem cum apostolatu ac simul bene intelligunt unitatem Ecclesiae sub

isolata appare la posizione dell'arcivescovo di Westminster, card. G. Godfrey, che considera «desiderabile che il battesimo abbia compimento attraverso l'amministrazione del sacramento della confermazione da parte del sacerdote che battezza. Così il battezzato avrà subito l'iniziazione completa» (19).

1.4. *Uno sguardo di sintesi*

Nei testi delle commissioni preparatorie che più distesamente trattano la questione del ministro della confermazione, la tendenza è quella a ribadire il dettato tridentino, secondo cui il vescovo è il «ministro ordinario» della confermazione; la disponibilità ad estendere i casi in cui questo sacramento può essere conferito da un ministro straordinario è legata soprattutto alla convinzione che, pur non essendo necessaria per la salvezza, la confermazione dona a chi la riceve una speciale perfezione, di cui è bene non privare coloro che si trovano in pericolo di morte. Un orientamento ben diverso trova espressione negli interventi di Massimo IV Saigh, il quale, nell'ambito della commissione centrale, si fa interprete della sensibilità orientale, sia per ciò che concerne la questione del ministro, sia per quanto riguarda più globalmente il senso della confermazione. Gli altri componenti la commissione, se da una lato condividono la necessità di tener conto delle diversità proprie delle Chiese cattoliche orientali, dall'altro si mostrano generalmente perplessi di fronte alla possibilità che, anche in Occidente, nel caso di un adulto, il presbitero che ha celebrato il battesimo possa subito dopo amministrare la confermazione al neofita.

Episcopo»: F. SPELLMAN (New York): *ADoc s. II, III/3*, 295. «Desideratur ut in Baptismo adutorum presbyter confirmet. Ne obliviscatur: Confirmatio est pro multis fidelibus unica vices in qua stant coram episcopo in tota vita (cur hoc auferre?)»: card. G. SIRI (Genova), *ivi*, 297. Su posizioni analoghe, cf card. G. FERRETTO (Curia), *ivi*, 292; E. TISSERANT (Curia), *ivi*, 307; card. C. MICARA (Vicario di Roma), *ivi*; card. J. FRINGS (Colonia), *ivi*, 308; card. G.B. MONTINI (Milano), *ivi*, 310; card. F. KÖNIG (Vienna), *ivi*, 311; C.J. ALTER (Cincinnati, USA), *ivi*, 314; A. VERWIMP (Kisantu, Congo-Zaire), *ivi*, 315.

(19) «Videtur desiderabile quod Baptismus habeat completionem administratione sacramenti Confirmationis a sacerdote qui baptizat. Ita baptizatus completam initiationem statim habebit. Intelligitur hoc fieri de mandato Episcopi», *ivi*, 299.

2. LUMEN GENTIUM 26

Il retroterra di LG 26⁽²⁰⁾ è costituito dal n° 11 del cap. III dello schema preparatorio sulla Chiesa, che presenta l'essenziale del ministero episcopale, riprendendo le prospettive del tridentino sul carattere sacramentale:

«Praeterea Episcopus ordinatus ita character sacramentali ornatur, ut numquam simplex sacerdos vel laicus rursus fieri, nec umquam potestatem valide conferendi sacramentum confirmationis et ministros Ecclesiae ordinandi amittere possit. Proinde Sancta Synodus declarat Episcopos, etiam vi Sacramenti suscepti, presbyteris superiores esse»⁽²¹⁾.

Tra le osservazioni della commissione centrale, va registrata la proposta del card. Ruffini di tralasciare l'affermazione sulla confermazione per riguardo alla prassi orientale⁽²²⁾; il testo, però, viene consegnato ai Padri conciliari il 23 novembre 1962, dopo aver ricevuto modifiche insignificanti, nessuna delle quali relativa alla confermazione:

«Praeterea Episcopus *consecratus* ita character sacramentali *ordinis* ornatur, ut numquam simplex sacerdos vel laicus rursus fieri, *vel* potestatem valide conferendi sacramentum confirmationis et ministros Ecclesiae ordinandi

(20) Per un inquadramento globale della Costituzione *Lumen Gentium*, cf l'ormai classico G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della Costituzione «Lumen Gentium»*, Milano, Jaca Book, 1975. Sul versante storico, cf U. BETTI, *Histoire chronologique de la Constitution*, in G. BARAÛNA (éd.), *L'Église de Vatican II. Études autour de la Constitution conciliaire sur l'Église*, vol. II, Paris, Cerf, 1966, 57-83; C. MOELLER, *Le ferment des idées dans l'élaboration de la Constitution*, in *ivi*, 85-120; A. FAVALE, *Genesi della costituzione*, in *La Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Introduzione storico-dottrinale, testo latino e traduzione italiana, commento*, Torino-Leumann, IDC, 1966 ('1965), 9-84. I lavori delle Sessioni Pubbliche e delle Congregazioni Generali sono documentati dagli *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, editi dai Typis Polyglottis Vaticanis; vol. I: *Periodus prima* (partes I-IV), 1970-1971; vol. II: *Periodus secunda* (partes I-VI), 1971-1973; vol. III: *Periodus tertia* (partes I-VIII), 1973-1976; vol. IV: *Periodus quarta* (partes I-VII) 1976-1978; *Indices*, 1980; *Appendix*, 1983; *Appendix altera*, 1986. Citeremo questi volumi con la sigla *ASyn*, seguita dall'indicazione del volume in cifre romane e della parte in cifre arabe [es: *ASyn, II/1* = *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. II: *Periodus secunda*, pars I].

(21) *ADoc s. II, II/3*, 1038. All'elaborazione del capitolo collaborano il prof. H. SCHAUF (Aachen), con il vescovo M.M. DUBOIS (Besançon), mons. M. MACCARONE (Curia), p. Y. CONGAR, p. J. LÉCUYER ed il segretario della commissione teologica, p. S. TROMP: *ZERNDL*, 329.

(22) «... Potestatem valide conferendi sacramentum confirmationis». Haec potestas, cum non sit propria Episcoporum (in ritibus orientalibus quilibet sacerdos Confirmationem conferri potest, quia coniungitur cum baptismo), omittenda est»: card. E. RUFFINI, *ADoc s. II, II/3*, 1049.

amittere possit. Proinde Sancta Synodus declarat Episcopos, etiam *sola* vi Sacramenti suscepti, presbyteris, *in hierarchia nempe Ordinis*, superiores esse» (23).

Nel complesso, lo schema, discusso nell'aula conciliare dal 1° al 7 dicembre, suscita un certo malcontento, che si esprime non solo nelle critiche, ma anche in proposte costruttive, in vista di un testo sostanzialmente nuovo; in particolare, i vescovi auspicano una presentazione del loro ministero che maggiormente corrisponda alle condizioni pastorali, nelle quali tale ministero viene di fatto esercitato. Per accelerare i tempi della revisione dello schema, la commissione dottrinale costituisce una sottocommissione «de Ecclesia», la quale prende come base del proprio lavoro il testo redatto da G. Philips, che circolava dattiloscritto già dal 22 novembre 1962: in esso, Philips aveva eliminato il riferimento al potere di confermare ed ordinare e, al suo posto, aveva inserito tre nuovi numeri sul ministero di insegnamento, di santificazione e di governo dei vescovi; mentre rinunciava a menzionare esplicitamente la confermazione, il redattore sottolineava la responsabilità dei vescovi in rapporto a tutte le celebrazioni liturgiche, soprattutto per quanto concerne la messa (24).

Altri progetti, elaborati da Padri e periti di varie nazionalità, non si accontentano invece di prospettare un generico compito di supervisione del vescovo in ambito sacramentale, ma entrano dettagliatamente a trattare dei singoli sacramenti di cui il vescovo è responsabile o che sono da lui amministrati. Lo schema tedesco indica nel vescovo il «rector» di tutta la liturgia, soprattutto nella sua diocesi; come unico caso di un sacramento personalmente amministrato dal vescovo, il testo nomina la confermazione quale rafforzamento spirituale di quella testimonianza della fede di fronte al mondo, che costituisce il cuore dell'apostolato dei laici (25). Nello schema cileno, parlando dei compiti del vescovo nella Chiesa locale, si afferma che egli «tamquam minister ordinarius Confirmationis perficit populum sanctum Dei unctione Spiritus Sancti» (26). Lo schema francese, da parte sua, ordina i compiti del vescovo secondo i «tria munera» e, per quanto riguarda il «munus sanctificandi», ricorre all'origine apostolica di tale potere; in particolare, per rafforzare il ruolo del vescovo nell'iniziazione, e soprattutto

(23) *ASyn* I/4, 23.

(24) *Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium Synopsis Historica*, a cura di G. ALBERIGO e F. MAGISTRETTI, Bologna, ISR, 1975, 137.

(25) «Septiformi praesertim Spiritu in Sacra Confirmatione roborat et consecrat fideles, ut fidem non erubescant, sed vitae testimonio mundum Deo et Christo lucrifaciant et consecrent»: *ASyn* I/4, 389 (cf anche *Synopsis Historica*, 389).

(26) *Synopsis Historica*, App. VI, 401.

nella confermazione dei battezzati, il testo si rifà alla prassi della Chiesa antica:

«Hoc ministerium sanctificationis Episcopus exercet, cum catechumenorum initiationi praesidet, cum in Sacra Confirmatione, quae ei proprie pertinet, baptizatos roborat, cum una cum suis in sacerdotio cooperatoribus et grege sibi credito Eucharistiam celebrat» (27).

L'arcivescovo di Aix-en-Provence, C. De Provenchères, insieme agli altri presuli della regione, prepara un testo analogo, nel quale il vescovo è designato come colui nel quale risiede la «pienezza del sacerdozio», cui il presbitero partecipa; viene quindi rievocata la prassi della Chiesa antica, nella quale il vescovo «presiedeva l'iniziazione cristiana ed offriva il sacrificio eucaristico con l'assistenza del presbitero» (28). Anche il nunzio apostolico in Irlanda, G.M. Sensi, lega concretamente il servizio del vescovo alla celebrazione di battesimo, confermazione ed eucaristia (29).

La revisione del secondo schema (quello di Philips) tiene conto di queste osservazioni: in effetti, il n° 20, elencando i vari compiti legati al «munus sanctificandi» del vescovo, fa riferimento anche al potere di ordinare e di confermare, dei quali parla comunque in maniera molto scarna, senza introdurre le più ampie interpretazioni, presenti in altri progetti; il testo si limita infatti a dichiarare che i vescovi sono «ministri sacrae ordinationis et ministri ordinarii Confirmationis» (30); da notare che il ministero del vescovo in rapporto alla confermazione continua ad essere qualificato come «ordinario», nonostante le critiche mosse a questo concetto soprattutto dal patriarca melchita Massimo IV.

Il nuovo schema sulla Chiesa costituisce l'oggetto di vivaci dibattiti, che si prolungano per 22 congregazioni generali, dal 30 settembre al 31 ottobre 1963. La formulazione scelta per indicare il ministro della confermazione viene sottoposta a critiche da un duplice versante: per alcuni, il testo non esprime in modo abbastanza ricco il legame pastorale che l'amministrazione dei sacramenti crea tra il vescovo ed il popolo a lui affidato; in questo quadro, alcune proposte di modifica mettono in relazione la confermazione con At 8,14-17, testo che il concilio di Firenze aveva assunto come fondamento biblico dell'affer-

(27) *Synopsis Historica*, App. VIII, 427.

(28) «Episcopus est, per excellentiam, communitatis sacerdos; qua re, antiqua in Ecclesia, christianae initiationi praeerat, sacrificium eucharisticum, presbytero assistente, offerebat»: *ASyn I/4*, 474.

(29) «Ut sacerdos: per baptismum vitam fidelibus confert, quam per confirmationem in Spiritu Sancto corroborat, per Eucharistiam alit, per remissionem peccatorum restaurat, et per manus impositionem sacerdotium in Ecclesia perpetuat»: *ivi*, 566.

(30) *ASyn II/1*, 239.

mazione secondo cui il vescovo è «minister ordinarius» della confermazione (DS 1318) ⁽³¹⁾. Sul versante opposto, alcuni interventi osservano che la formula, sebbene utilizzata anche dal tridentino (DS 1630), non rispetta sufficientemente la prassi orientale, nella quale il presbitero è ministro ordinario della confermazione ⁽³²⁾; la Conferenza episcopale indonesiana, da parte sua, chiede di togliere questa affermazione oppure di determinarne meglio la portata: in effetti, stante la prassi orientale, il canone tridentino certamente non può essere inteso come avente valore dogmatico in senso stretto; inoltre, nell'ambito del concilio in corso, il concetto di «ordinarius» è usato anche nello schema «De cura animarum» in maniera non univoca ⁽³³⁾; Massimo IV Saigh, infine, rinnova la proposta di «sostituire la parola «ministri ordinarii confirmationis» con «ministri originarii confirmationis»» ⁽³⁴⁾. È questo l'unico suggerimento accolto dalla sottocommissione per la rielaborazione del testo.

Nel terzo schema sulla Chiesa, discusso nella 80ª congregazione generale del 15 settembre 1964, il n° 20 diventa il n° 26 e viene ampliato con alcune frasi, che sottolineano soprattutto la presenza di Cristo e della sua Chiesa nell'assemblea eucaristica locale; nuovi sono pure la menzione del battesimo come conferimento della partecipazione al sacerdozio di Cristo, l'introduzione del concetto di ministro

(31) «Episcopi... participationem conferunt fidelibus omnibus suis in regale sacerdotium Christi per baptismum quod eos Christo adiungens simul Ecclesiae particulari aggregat, et per confirmationem quae septiformi Spiritu fideles roborat [cf Act. 8,14-17] ut ex fidei plenitudine repleatur, et Episcopo duce, lumen Christi sint et vitae testimonio mundum Deo et Christo lucrifaciant et consecrent»: M. BAUDOUX (St. Boniface, Canada), *ASyn II/1*, 321; cf anche: A. TABERA ARAOZ (Albacete, Spagna), *ivi*, 737; M. GONZALES MARTIN (Astorga, Spagna), sottoscritto anche da P. CANTERO CUADRADO (Huelva, Spagna), N. JUBANY ARNAU (aus. di Barcellona) e M. NOVOA FUENTE (aus. di Santiago de Compostela), *ASyn II/2*, 758.

(32) «Nec simpliciter dicatur episcopum esse ministrum ordinarium confirmationis, cum apud certas Ecclesias orientales presbyter sit minister ordinarius»: J. JANSSENS (generale dei Gesuiti): *ASyn II/1*, 677.

(33) «Quinam est valor assertionis, quod episcopi sunt ministri ordinarii confirmationis? Estne affirmatio stricte dogmatica, ut res fidei valens pro Ecclesia universalis? In Ecclesia ritus orientalis sacerdotes de facto sunt ministri ordinarii confirmationis. Textus Concilii tridentini, qui hic afferri posset, non certo stricte dogmaticus est», *ivi*, 785.

(34) «Remplacer le mot «ministri ordinarii confirmationis» par «ministri originarii confirmationis». On sait que, chez les Orientaux, les prêtres confirment depuis toujours, c'est-à-dire depuis qu'ils baptisent séparément de l'Évêque. C'est pourquoi le mot «minister ordinarius» appliqué par la théologie scolastique à l'Évêque, leur semble inspiré par la pratique latine, d'après laquelle l'Évêque est vraiment ministre ordinaire de la Confirmation, et le prêtre seulement ministre extraordinaire. D'autre part même en Orient, le prêtre ne peut confirmer qu'avec le Myron ou Saint-Chrême consacré par le Patriarche ou par l'Évêque. C'est pourquoi nous proposons de remplacer le mot «ordinaire» par «originel», *ASyn II/2*, 253.

«*originarius*» della confermazione ed il riferimento alla funzione «moderatrice» del vescovo nella prassi penitenziale; la sezione decisiva per il nostro tema suona, quindi, in questi termini:

«Ipsi regunt collationem baptismi, quo regalis sacerdotii Christi participatio conceditur. (D) Ipsi sunt ministri originarii confirmationis, (E) dispensatores sacrorum ordinum et moderatores disciplinae poenitentialis...» (35).

La relazione sul n° 26 chiarisce tra l'altro che la qualifica del vescovo come «*minister originarius*» della confermazione è stata introdotta per tenere in adeguata considerazione anche la disciplina orientale (36). L'innovazione è giudicata positivamente dal patriarca maronita di Beirut, Paul Petrus Meouchi, il quale loda il fatto che nella nuova stesura del n° 26 venga sviluppata una teologia della Chiesa locale, che si edifica attorno all'eucaristia, e nota che il testo tiene conto del modo di agire degli orientali nell'amministrazione della confermazione (37). Nel corso della votazione sui nn° 24-29, avvenuta il 30 settembre 1964, si registrano ancora 481 *modi*, uno dei quali chiede che, invece di parlare dei vescovi come «*ministri originarii*» della confermazione, si dica che il ministero di confermare «*ipsis reservatum est*»; la commissione respinge l'emendamento, replicando che la formulazione sostitutiva proposta non esprime esattamente la prassi esistente (38). Il testo del n° 26 supera senza ulteriori correzioni il processo di approvazione e viene solennemente proclamato con tutta la costituzione il 21 novembre 1964.

L'analisi svolta conferma l'opinione diffusa tra i commentatori, che vedono la formula «*minister originarius*» come espressione di attenzione nei confronti della prassi diffusa nelle Chiese orientali (39); in par-

(35) *ASyn III/1*, 223.

(36) «(E) Pro Confirmatione Episcopus vocatur minister «*originarius*», ut ratio servetur etiam disciplinae Orientalis», Relatio de n. 26, antea n. 20, *ASyn III/1*, 254; per la relazione sui nn° 24-27 è competente soprattutto C. Colombo, preside della Facoltà Teologica di Milano, *ZERNDL*, 338.

(37) «Très bon n. 26 où toute une théologie de l'Église particulière qui se forme autour de l'Eucharistie est développée... Notons que le texte dit que l'Evêque est le ministre «*originarius*» de la Confirmation. C'est probablement pour respecter la manière de faire des Orientaux», *ASyn III/1*, 733.

(38) «186 - Pag 70, lin. 31: Proponunt duo Patres ut, loco «*ministri originarii*», scribatur: «*ipsis reservatum est*» R. - Observatio disciplinam existentem non accuratim exprimit», *ASyn III/8*, 93-94.

(39) «Il sacerdote orientale amministra regolarmente la confermazione, subito dopo il battesimo; sarebbe quindi difficile chiamarlo ministro straordinario del secondo sacramento»: G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero*, 301; cf anche: M. NICOLAU, *El Episcopado en la Constitución «Lumen Gentium»*, «*Salmaticensis*» 12 (1965) 451-507: 503; K. RAHNER, *Kommentar zum III. Kapitel, Artikel 18-27 der dogmatischen Konstitution über die Kirche*, in *LThK. Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente*

tiolare, Gy osserva che l'introduzione di tale formula sancisce il pieno riconoscimento della parità fra la disciplina latina e quella orientale ed «implica necessariamente che l'essenziale del sacramento è comune all'Oriente e all'Occidente, anche se una certa diversità di approcci spirituali è legittima e feconda» (40). Resta da richiamare il fatto che il 17 novembre 1964, pochi giorni prima della promulgazione della *Lumen Gentium*, un parroco di Madrid, intervenendo in aula, aveva chiesto che, per motivi pastorali, l'amministrazione della confermazione fosse affidata ai parroci, anche al di fuori del caso di pericolo di morte (41); la richiesta non trova però alcuna risonanza nel testo. La questione è ripresa da Zerndl, il quale si chiede «perché il prete, nell'ambito della sua responsabilità per la santificazione del popolo di Dio a lui affidato, non possa ricevere l'incarico di amministrare la confermazione»; su questo punto, a suo giudizio, «il concilio non ha fatto alcuna scelta», attenendosi alla «preminenza episcopale», ma senza escludere un'interpretazione che vada oltre (42). In questa linea, Fabris sostiene che «parlare del vescovo come ministro originario della cresima consente di lasciare aperta la possibilità di ritenere anche il presbitero ministro ordinario ("ex officio") sebbene non originario, e ciò non soltanto nelle Chiese orientali, dove questo è un

und Kommentare, Teil I, Freiburg i.B. - Basel - Wien, Herder, 1966, 240-246: 242-245; un ampio commento si trova in ZERNDL, 342-354.

(40) «Quant à la notion de *minister originarius*, son intérêt dépasse de beaucoup un petit débat de vocabulaire sur les avantages respectifs d'*originarius* et *ordinarius*. Tout d'abord se trouve pleinement reconnue la parité entre la discipline latine (...) et la discipline orientale (...). En second lieu cette disposition a une portée qui dépasse la seule question du ministre du sacrement. En fin de compte, ici comme ailleurs, elle implique nécessairement que l'essentiel des sacrements est commun à l'Orient et à l'Occident, même si une certaine diversité d'approches spirituelles est légitime et féconde»: P.M. Gy, *Le problème de la confirmation dans l'Église catholique*, MD 168 (1986) 7-13: 8.

(41) «Praeterea multis ex nobis visum fuit reverenter proponere ut... parochis permissum sit sacramentum confirmationis non tantum in mortis periculo administrare, sed quoties id, iudicio episcopi, animarum saluti conveniat. Quod et praxis ecclesiarum orientalium, et opportunitas non nimis protrahendi huius sacramenti administrationem, et facilitas aptioris praeparationis pastoralis suadet»: L.M. FERNANDEZ-BODABILLA, *ASyn III/8*, 182-183.

(42) ZERNDL, 345-346; Zerndl indica alcuni studi, che ritengono pensabile la figura del parroco come ministro della confermazione: W. MÜLLER-WELSER, *Die Firmung in der neuen Sicht der Kirche*, in O. BETZ (Hrsg.), *Sakrament der Mündigkeit*, München, 1968, 43-65: 55-59; H. MÜLLER, *Der Bischof als ersterberufener Spender des Firmsakramentes*, in R. HÜBNER (Hrsg.), *Der Dienst für den Menschen in Theologie und Verkündigung. Brems-FS*, Regensburg, 1981, 313-327: 319; Id., *Zum Spender des Firmsakramentes auf Grund des Zweiten Vatikanischen Konzils*, ThPQ 118 (1970) 349-353; A. JILEK, *Initiationsfeier und Amt*, Frankfurt, 1979, 276, citati in ZERNDL, 345, n. 747.

fatto indiscusso, ma anche nell'ambito della Chiesa latina» (43). Una più coraggiosa decisione in questo senso da parte della legislazione canonica latina, anche mediante l'introduzione di un unico ministro sia per il battesimo che per la confermazione, avrebbe consentito una più coerente messa in atto di quella unità dei sacramenti di iniziazione cristiana, recuperata da SC 71 (44).

In sintesi, dietro la formulazione con cui LG 26 parla del ministro della confermazione sta anzitutto l'intento di riconoscere la piena legittimità della prassi orientale in proposito; né va dimenticato il fatto che un'«apertura» di questo genere viene incontro ai grossi problemi pratici, che una troppo rigorosa riserva della confermazione al vescovo poneva, soprattutto nelle diocesi più estese (45). Ci pare anzi di poter dire che queste motivazioni pratiche erano dominanti negli interventi dei vescovi, nel corso della fase antepreparatoria; successivamente, soprattutto grazie ai ripetuti interventi di Massimo IV Saigh, l'attenzione alla tradizione orientale si è imposta come motivo determinante della «svolta», la quale implica quasi «naturalmente» la possibilità che anche la Chiesa latina ritrovi di fatto la celebrazione unitaria dei sacramenti dell'iniziazione cristiana; ci sembra però eccessivo affermare che il desiderio di «mettere in rilievo, e in pratica, l'unità dei tre sacramenti dell'iniziazione» sia stato lo scopo direttamente inteso da LG 26.

3. ORIENTALIMUM ECCLESiarUM 13-14

La problematica del ministro della confermazione viene ripresa nel decreto sulle Chiese cattoliche orientali, la cui trattazione relativa alla disciplina dei sacramenti raccoglie temi provenienti da schemi originariamente distinti (46). Degli 11 schemi di decreti messi a punto dalla

(43) C. FABRIS, *Il presbitero ministro della cresima?*, 321; cf anche *ivi*, 187.

(44) *Ivi*, 339.

(45) «Nelle nostre diocesi latine, spesso troppo estese per essere affidate all'amministrazione di un solo uomo, anche talvolta in Italia, non sembra ragionevole imporre al vescovo personalmente l'incarico di conferire la confermazione a tutti i bambini della sua circoscrizione», G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero*, 301.

(46) «Le texte actuel de la discipline des sacrements n'est pas une étude ordonnée et complète de la question; il provient d'extraits de plusieurs schémas distincts»: I. DICK, *Discipline des sacrements*, in *Les Églises Orientales Catholiques. Décret «Orientalium Ecclesiarum»* (= UnSa 76), Paris, Cerf, 1970, 377-423. Per un inquadramento globale del testo, anche dal punto di vista storico, cf J.M. HOECK, *Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis. Dekret über die Katholischen Ostkirchen*, in *LThK. Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentare*, Teil I, Freiburg i.B. - Basel - Wien, Herder, 1966, 361-392; A. FAVALE, *Genesi storico dottrinale del*

commissione preparatoria per le Chiese orientali, quello *De Ecclesiae unitate*: «*ut omnes unum sint*» viene discusso tra il 27 novembre e il 1° dicembre 1962 e, su richiesta dei Padri che sostanzialmente lo approvano, viene fuso in un unico testo con lo schema di decreto sull'ecumenismo, elaborato dal Segretariato per l'unità dei cristiani, e col cap. XI dello schema di costituzione sulla Chiesa, dedicato anch'esso all'ecumenismo. Il contenuto degli altri schemi, ad eccezione di quello sulla *communicatio in sacris*, viene sintetizzato dalla commissione conciliare per le Chiese orientali, presieduta dal segretario di Stato A.G. Cicognani, e dà vita ad un solo schema *De Ecclesiis Orientalibus* (47). Il testo, ulteriormente abbreviato e corretto, viene approvato dal Papa il 22 aprile 1963 ed inviato ai Padri conciliari, nel maggio dello stesso anno. Alla questione del ministro della conferma- zione sono dedicati i nn° 20-22:

«20. Etsi Episcopus est solus minister ordinarius Sacramenti Chrismatis, huic Sanctae Oecumenicae Synodo placuit traditam praxim apud Orientales inde ab antiquissimis temporibus vigentem plene instaurare. Idcirco presbyteri hoc sacramentum administrare valent, adhibito Chrismate a Patriarcha vel ab Episcopo benedicto (17).

21. Presbyteri omnes orientales hoc sacramentum, sive una cum Baptismo sive separatim, valide conferre possunt omnibus fidelibus cuiusvis ritus, latino haud escluso, servatis ad liceitatem praescriptis iuris tum communis tum particularis (18).

22. Presbyteri quoque latini ritus, qui facultate hoc sacramentum conferendi sint praediti, valent illud etiam fidelibus Orientalium Ecclesiarum administrare, servatis quoad liceitatem iuris communis praescriptis (19)» (48).

Lo schema non viene discusso in concilio, ma riceve numerose osservazioni, alcune delle quali relative al ministro della conferma- zione: alcuni interventi suggeriscono l'introduzione di precisazioni di carattere giuridico (49); M. Baudoux avanza la richiesta, accolta dalla

decreto «*Orientalium Ecclesiarum*», in *Ufficio pastorale dei vescovi e Chiese orientali cattoliche*, Leumann-Torino, LDC, 1967, 437-472; N. EDELBY, *Historique*, in *Les Églises Orientales Catholiques*, 53-101; M. VELATI, *La proposta ecumenica del segretario per l'unità dei cristiani*, in *Verso il Concilio Vaticano II (1960-1962). Passaggi e problemi della preparazione conciliare*, Genova, Marietti, 1993, 273-350: 344-350.

(47) Al presidente vengono affiancati due vicepresidenti: il card. F. Quiroga y Palacios (Santiago de Compostela) e G. Bukatko (Belgrado); l'elenco dei membri della commissione conciliare, provenienti soprattutto dai diversi riti, si trova in ZERNDL, 372-373.

(48) *ASyn III/5*, 747; 752-753 (note). Per lo schema globale del testo, cf A. FAVALE, *Genesi storico dottrinale...*, 462.

(49) A proposito del n° 21, A. BARANIAK (Poznań, Polonia) afferma: «Adhuc non licet presbytero ritus orientalis, qui facultate gaudet confirmationem una cum

commissione, che al verbo «administrare» sia sostituito il verbo «conferre»⁽⁵⁰⁾; il superiore generale dei Missionari della S. Famiglia, E. Bliestle, osserva che non è logico continuare a parlare del vescovo come ministro ordinario della confermazione e, nel contempo, ripristinare la prassi antica ed orientale, secondo cui il presbitero abitualmente amministra questo sacramento⁽⁵¹⁾; nella stessa linea, Massimo IV chiede di eliminare la prima frase del n° 20, dal momento che la qualifica del vescovo come «solus minister ordinarius Sacramenti Chrismatis», evidentemente ispirata alla prassi latina, non è molto felice, quando si tratta della disciplina orientale; una soluzione che convenga ad entrambe le tradizioni può essere quella di parlare del vescovo come ministro «primarius sive originalis» della confermazione: anche il prete orientale, infatti, non può confermare se non utilizzando il *myron*, che solo il Patriarca o il vescovo possono consacrare⁽⁵²⁾.

baptismo infantibus sui ritus conferendi, eandem ministrare infantibus ritus latini (can. 782 § 5)... Probabiliter non sunt timendi abusus canonis a Concilio Oecumenico in hac re statuendi. Opportunum tamen videtur, ut etiam stricte definiatur, quando presbyteri ritus orientalis licite id facere possunt. In proposito est sermo tantum de validitate, probabiliter idcirco, quia disceptata fuit quaestio an confirmatio contra prohibitionem canonis 782 § 5 a presbytero ritus orientalis infantibus ritus latini collata, valida sit vel non: *ASyn III/5*, 763; sulla discussione cui fa cenno Baraniak, cf C. FABRIS, *Il presbitero ministro della cresima?*, 131-134. In riferimento al n° 22, L. CARLI (Segni) scrive: «Loco "servatis quoad liceitatem etc." dicendum videtur "servatis quoad validitatem ac liceitatem etc.". Ratio est, quia pro presbyteris latini ritus Confirmationem in periculo mortis administrantibus quaedam conditiones sunt ad validitatem. Ergo eadem conditiones manere debent quando confirmant fideles orientales», *ASyn III/5*, 781.

(50) «Substituere convenit "conferre" verbo "administrare", quod nimis connotat gestionem temporalem», M. BAUDOUX (St. Boniface, Canada), *ivi*, 773.

(51) «In Ecclesiis orientalibus fere omnibus minister ordinarius sacramenti Chrismatis non est episcopus solus, sed quilibet sacerdos... Textus decreti in hoc deficit logica, cum declaret ex una parte, episcopum solum esse ministrum ordinarium huius sacramenti, ex altera tamen parte apud orientales "ab antiquissimis temporibus" vigere praxim, iuxta quam presbyteri sacramentum administrare valeant, ideoque talem praxim "plene" instaurandam esse», *ivi*, 776.

(52) «La première proposition est à supprimer comme inutile. On sait déjà que le Concile de Trente a défini que le ministre "ordinaire" du sacrement de confirmation est l'évêque. Par ailleurs, le mot "ministre ordinaire" n'est pas très heureux, quand il s'agit de discipline orientale. Il est manifestement inspiré de la pratique latine où l'évêque est de fait le ministre qui ordinairement administre ce sacrement, alors que, dans la discipline authentiquement orientale, c'est le prêtre qui administre ordinairement ce sacrement... D'autre part, le prêtre oriental ne peut confirmer qu'en utilisant le Myron que seul le Patriarche ou l'évêque peut consacrer. Pour concilier les deux pratiques, on propose de dire que l'évêque est «minister sic dictus ordinarius, seu melius primarius sive originalis»... Il faut donc trouver un terme qui convienne aussi bien à la discipline orientale qu'à la discipline latine, et ne pas faire plier chaque fois le point de vue oriental à la pratique latine», *ivi*, 826.

Sulla base delle proposte di modifica pervenute, nonché grazie all'influsso dei dibattiti attorno agli schemi *de Ecclesia* e *de oecumenismo*, il testo viene rielaborato ed inviato ai Padri conciliari, dopo essere stato approvato dal Papa, il 27 aprile 1964. Consideriamo i paragrafi relativi alla confermazione, ⁽⁵³⁾ mettendoli in sinossi con quelli dello schema precedente, ad essi corrispondenti ⁽⁵⁴⁾.

Schema *De Ecclesiis Orientalibus* -
22. 04. 1963

III - De disciplina sacramentorum
De ministro Chrismatis

20. Etsi Episcopus est solus minister ordinarius Sacramenti Chrismatis, huic Sanctae Oecumenicae Synodo placuit traditam praxim apud Orientales inde ab antiquissimis temporibus vigentem plene instaurare. Idcirco presbyteri hoc sacramentum administrare valent, adhibito Chrismate a Patriarcha vel ab Episcopo benedicto (17).

21. Presbyteri omnes orientales hoc sacramentum, sive una cum Baptismo sive separatim, valide conferre possunt omnibus fidelibus cuiusvis ritus, latino haud escluso, servatis ad liceitatem praescriptis iuris tum communis tum particularis (18).

22. Presbyteri quoque latini ritus, qui facultate hoc sacramentum conferendi sint praediti, valent illud etiam fidelibus Orientalium Ecclesiarum administrare, servatis quoad liceitatem iuris communis praescriptis (19).

Schema *De Ecclesiis Orientalibus* -
27. 04. 1964

De disciplina sacramentorum

12. Veterem disciplinam de sacramentis apud Orientales Ecclesias vigentem, itemque praxim quae ad eorum celebrationem et ministrationem spectat, Sancta Oecumenica Synodus confirmat et laudat, et si casus ferat, exoptat ut eadem instauretur.

13. Disciplina de ministro S. Chrismatis inde ab antiquissimis temporibus apud Orientales vigens plene instauretur. Idcirco presbyteri hoc sacramentum conferre valent, abhibito Chrismate a patriarcha vel episcopo benedicto (14).

14. Presbyteri omnes orientales hoc sacramentum, sive una cum Baptismo sive separatim, valide conferre possunt omnibus fidelibus cuiusvis ritus, latino haud escluso, servatis ad liceitatem praescriptis iuris tum communis tum particularis (15).

Presbyteri quoque latini ritus, secundum facultates quibus gaudent circa ministrationem huius sacramenti, valent illud etiam fidelibus Ecclesiarum Orientalium ministrare, sine praeiudicio ritui, servatis quoad liceitatem praescriptis iuris sive communis sive particularis (16).

(53) *ASyn III/4*, 487-488; 491-492 (note).

(54) *ASyn III/5*, 747; 752-753 (note).

L'unico testo che costituiva il n° 20 dello schema del 1963, oltre a lasciar cadere completamente la frase sul vescovo come ministro ordinario della confermazione, si sdoppia nei paragrafi 12 e 13; il primo generalizza quanto il n° 20 diceva circa il ripristino della prassi orientale in tema di ministro del sacramento del crisma: in tutti gli ambiti legati alla celebrazione dei sacramenti, infatti, la tradizione delle Chiese orientali dev'essere mantenuta ed eventualmente ripristinata; il secondo, invece, con parole quasi identiche a quelle del vecchio n° 20, applica questa regola generale al caso del ministro della confermazione, mentre riprende alla lettera l'indicazione secondo cui il prete deve confermare con olio benedetto dal Patriarca o dal vescovo. La prima parte del nuovo n° 14 coincide anch'essa alla lettera con il precedente n° 21, mentre la seconda parte corrisponde sostanzialmente all'antico n° 22, pur introducendo alcune correzioni stilistiche: in quest'unico paragrafo confluiscono quindi sia il riconoscimento del potere di confermare dei presbiteri orientali, sia la disciplina circa l'autorizzazione che anche al presbitero latino può essere data in vista dell'amministrazione della confermazione ⁽⁵⁵⁾. Questi paragrafi così rielaborati si ritrovano identici nel testo definitivamente approvato e promulgato il 21 novembre 1964, insieme alla costituzione *Lumen Gentium* e al decreto *Unitatis Redintegratio* ⁽⁵⁶⁾.

Il riconoscimento che il decreto *Orientalium Ecclesiarum* accorda alla tradizione orientale non può restare senza ripercussioni sulla prassi latina; per sé, nei paragrafi 13 e 14, la prassi orientale della confermazione legata al battesimo e quella occidentale che da esso la separa vengono poste sullo stesso piano; tuttavia non è irrilevante il fatto che, proprio mentre in quasi tutta la Chiesa latina lo sviluppo pastorale andava nella direzione di un innalzamento dell'età della confermazione di quanti erano stati battezzati da infanti e, quindi, di una maggiore distanza cronologica tra battesimo e confermazione, le direttive del concilio sulle Chiese orientali si muovano in senso oppo-

(55) Quanto alle note, se cambia la numerazione (nn. 17-19 nello schema del 1963, nn. 14-16 in quello del 1964), il contenuto è identico e resta tale anche nel testo definitivo del decreto; l'unica differenza consiste nel fatto che la n. 17 del primo schema faceva riferimento anche alla lettera di papa Innocenzo III al Primate dei Bulgari (DS 785), nella quale l'autorità di conferire la confermazione veniva riservata ai soli vescovi; questo documento non viene più citato nella corrispondente n. 16 del secondo testo e del testo finale.

(56) Rispetto agli altri due documenti, approvati nella medesima sessione pubblica, il decreto sulle Chiese orientali raccoglie un po' meno consensi (2110 contro i 2151 di LG ed i 2137 di UR) ed incontra qualche opposizione in più (39, contro i 5 di LG e gli 11 di UR), a causa della spinosa questione della scelta del rito, a proposito della quale si veda N. EDELBY, *Historique*, 99-101. I nn° 12-14 sono ampiamente commentati in I. DICK, *Discipline des sacrements*, 385-401.

sto: laddove infatti il processo di «latinizzazione» ha portato anche certe comunità orientali a separare la confermazione dal battesimo, occorre restaurare l'antica disciplina. Che queste indicazioni non siano rimaste senza eco nella prassi della Chiesa latina lo prova il fatto che, nel caso del battesimo degli adulti, le nuove disposizioni liturgiche e canoniche si orientano nella medesima direzione ⁽⁵⁷⁾. Il fatto poi che il *Codice di Diritto Canonico* del 1983 torni a qualificare il vescovo come «ministro ordinario» della confermazione (can. 882) non va visto come una «sconfessione» delle acquisizioni conciliari: infatti, «i due modi di qualificare la ministerialità del vescovo, «ordinaria» e «originaria», non si escludono a vicenda», ma «assumono significati diversi», che, senza escludersi a vicenda, evidenziano ciascuno aspetti caratteristici della tradizione ecclesiale cui si riferiscono ⁽⁵⁸⁾.

PIERPAOLO CASPANI

*Seminario Arcivescovile
Venegono Inferiore (VA)*

(57) A riprova di questa affermazione, cf l'*Ordo Initiationis Christianae Adulorum*, nn° 34 e 46, ed il nuovo CJC, can. 866 e 883 § 2.

(58) C. FABRIS, *Il presbitero ministro della cresima?*, 263-264. Precisa Fabris: «Ministro ordinario, espressione più giuridica e più conforme alla tradizione della Chiesa latina, alla quale il Codice si rivolge, indica che in via ordinaria («ordinarie») il vescovo, in virtù dell'ufficio episcopale («ex officio»), gode della potestà di confermare, restando così distinto dagli altri ministri. Ministro originario richiama, invece, aspetti più propriamente teologici, quali il riferimento alla prima effusione dello Spirito Santo, il più stretto legame che unisce i cresimati alla Chiesa e tiene conto del fatto che soltanto al vescovo compete la consacrazione del Crisma, secondo una tradizione comune alla Chiesa d'Oriente e d'Occidente», *ivi*, 264-265. Le affermazioni di Fabris sono fondate sull'analisi degli schemi preparatori del nuovo codice latino, *ivi*, 236-256.